



Venezia, 01 marzo 2017
Prot. n. 71/2017

Oggetto: Determina di modifica criteri di assegnazione aree in concessione.

A modifica dei criteri già adottati con prot. 260 del 04/11/2015, l'Amministratore Unico della società G.R.A.L. s.c. a r.l. determina l'adozione dei seguenti criteri per le prossime assegnazioni delle aree in concessione.

Criteri per l'assegnazione delle aree in concessione

A. PRIMA FASE - AMMISSIBILITA' DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

Le domande di assegnazione dovranno pervenire in apposito modulo predisposto da GRAL e pubblicato sul sito www.gral.venezia.it sezione modulistica o in carta libera contenente le medesime informazioni, allegando la documentazione indicata.

Il procedimento per la valutazione delle istanze potrà essere avviato solo dopo la verifica positiva di ammissibilità delle domande.

In particolare **non saranno ammissibili** le istanze presentate da:

- consorzi, cooperative, società che, alla data del deposito della domanda, siano titolari di posizioni debitorie nei confronti di GRAL (attuali o non recuperate) e non abbiano in corso piani di rientro dalla stessa autorizzati;
- consorzi, cooperative, società anche di nuova costituzione che, alla data del deposito della domanda, che annoverino tra i propri aderenti, nella percentuale minima del 10% del numero totale dei soci, soggetti già appartenenti, anche in veste di amministratori, a cooperative, consorzi, società che siano titolari di posizioni debitorie nei confronti di GRAL (attuali o non recuperate) per importi pari o superiori a € 5.000 e non abbiano in corso piani di rientro dalla stessa autorizzati;
- consorzi, cooperative, società già titolari di rapporto di subconcessione in corso alla data del deposito della domanda, che non siano in possesso di codice sanitario relativo all'area di produzione o che risultano non avere eseguito attività di semina e raccolta nei due anni precedenti la data del deposito della domanda, salvo il caso di comprovata inidoneità dell'area all'esercizio dell'attività di venericoltura o cause di forza maggiore debitamente documentate;



Gestione Risorse Alieutiche Lagunari - Società consortile a r.l.

- cooperative, consorzi, società per le quali sussistano, alla data del deposito della domanda, cause ostative all'accoglimento dell'istanza di carattere amministrativo e/o penale;

- in ogni caso non verranno considerate ammissibili le istanze di ampliamento delle subconcessioni presentate da soggetti, che siano titolari di posizioni debitorie nei confronti della società, qualora l'importo ancora dovuto sia superiore alla somma massima garantita dalla polizza fideiussoria;

- in ogni caso non saranno ammissibili le istanze che non rispettino i requisiti di cui all'atto di concessione all'occupazione n.6824 rilasciata alla società G.R.A.L.- Gestione Risorse Alieutiche Lagunari- da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, ora Provveditorato Interregionale per il Veneto, il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia), giusta decreto presidenziale n.11483/07 del 28/09/2007 e disciplinare 1394 del 02/02/2007 da ultimo rinnovata come da Atto Aggiuntivo del 11/12/2014 giusta decreto presidenziale del 17 gennaio 2015 e dall'atto di concessione per l'esercizio dell'attività di venericoltura n. 2007/00442 del 23/02/2007 da ultimo rinnovato giusta Determinazione del Dirigente del Settore Caccia e Pesca n. 3060/2013 del 01 ottobre 2013 poi modificata con determina prot. 1486 del 22/05/2015.

La sussistenza dei requisiti di ammissibilità verrà verificata incrociando la documentazione di ufficio della società GRAL con le risultanze degli altri Enti competenti per le attività lagunari.

A. SECONDA FASE - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ASSEGNAZIONE AMMISSIBILI

1- Le domande giudicate ammissibili, verranno quindi valutate privilegiando il criterio del "bisogno", parametrato sul rapporto area/operatori (addetti ad attività di venericoltura) della compagine richiedente. A parità di rapporto operatori/ettari, si dovrà privilegiare colui il quale è limitrofo con la sub concessione. Si valuterà e assegnerà l'area nella sua interezza.

2 – Le richieste di assegnazione presentate da nuove compagini o da compagini di operatori non titolari di subconcessioni nella Laguna di Venezia, con preferenza per quelle società che annoverano tra i soci soggetti diversamente abili.

B. ULTERIORI REQUISITI DI AMMISSIBILITA' PER L'ASSEGNAZIONE IN MACROAREA B

Le istanze di assegnazione delle aree ubicate in Laguna Centrale di Venezia - macroarea B - dovranno avere ad oggetto esclusivamente uno o più lotti indicati nel Piano di Ripartizione per le future assegnazioni – Macroarea B in allegato alla presente. Le domande aventi ad oggetto una ripartizione diversa non verranno ritenute ammissibili.

3 - Altre richieste.

*Soggetta a direzione e coordinamento della Città Metropolitana di Venezia
Sede Via Sansovino n. 7 30173 Mestre-Venezia
Tel. 0415313672 - Fax 0412597150
e-mail: info@gral.venezia.it PEC info@pec.gral.venezia.it*



Risoluzione dei conflitti.

- Nel caso di più richieste aventi ad oggetto la medesima area, si procederà in via preliminare alla riduzione comparata dell'estensione di area richiesta, in osservanza del parametro del rapporto area/operatori, relativo ad ogni singola compagine, al fine di ripartire l'area fra i diversi richiedenti.

Qualora il procedimento di cui al punto precedente non sia possibile, sarà preferito il richiedente che vanta i seguenti requisiti (un criterio esclude l'altro):

- indice minore del rapporto area/operatori principali;
- coincidenza anagrafica anche parziale dei soci del richiedente con soci della compagine già conduttrice di allevamento sull'area oggetto di richiesta;
- contiguità territoriale;
- valutazione della dislocazione territoriale storica della compagine;
- data di presentazione dell'istanza.

Si pubblichi sul sito istituzionale della società e nella sezione "Amministrazione Trasparente"

L'Amministratore Unico
Dott. Ruggero Ruggeri